

# SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

N. 3332

## DISEGNO DI LEGGE

**presentato dal Ministro degli affari esteri**

(DINI)

**di concerto col Ministro dell'interno**

(NAPOLITANO)

**col Ministro di grazia e giustizia**

(FLICK)

**col Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica**

(CIAMPI)

**col Ministro delle finanze**

(VISCO)

**col Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato**

(BERSANI)

**e col Ministro del commercio con l'estero**

(FANTOZZI)

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 10 GIUGNO 1998**

---

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica dell'Uganda in materia di promozione e protezione degli investimenti, con protocollo, fatto a Roma il 12 dicembre 1997

---

## INDICE

Relazione .....	<i>Pag.</i>	3
Disegno di legge .....	»	5
Testo dell'Accordo .....	»	7

ONOREVOLI SENATORI. - L'Accordo per la promozione e la protezione degli investimenti fra l'Italia e l'Uganda, firmato a Roma il 12 dicembre 1997, si iscrive nell'ambito delle iniziative volte a fornire un quadro di riferimento giuridico agli operatori economici italiani interessati ad investire in quel Paese.

L'economia dell'Uganda ha registrato, a partire dalla fine degli anni '80, progressi significativi grazie al consolidamento della situazione politica interna e all'assistenza degli organismi internazionali. Il Governo ha approvato una serie di riforme volte alla liberalizzazione dell'economia e degli scambi con l'estero, riducendo gradualmente le posizioni monopolistiche, abbassando il livello delle tariffe doganali ed eliminando le restrizioni di natura valutaria. Ciò ha permesso l'avvio di uno sviluppo equilibrato, in un contesto non inflazionistico, che necessita tuttavia di un ulteriore periodo di consolidamento attraverso il definitivo risanamento del sistema bancario e l'immissione di capitali esteri che contribuiscano a rendere efficace il processo di privatizzazione.

La riacquistata credibilità internazionale del Paese ha anche indotto il Fondo monetario internazionale a riconoscere l'eleggibilità dell'Uganda a beneficiare del programma *Heavily Indebted Poor Countries* (HIPC) a partire dall'aprile 1998, ciò consentirà al Paese di ridurre il suo debito estero dell'80 per cento sia nei confronti delle Istituzioni finanziarie internazionali (IFI) che dei creditori bilaterali.

L'Italia è il settimo *partner* commerciale dell'Uganda, dopo il Kenya, la Gran Bretagna, il Giappone, gli Emirati Arabi, l'India e la Francia.

Le imprese italiane potrebbero inserirsi in quel Paese anche attraverso la costituzione di società miste, la partecipazione ai progetti di sviluppo e al programma di privatizzazione in corso.

In tale ottica l'Accordo per la promozione e la protezione degli investimenti è inteso a rispondere all'esigenza di proteggere gli investitori italiani fornendo loro adeguate garanzie giuridiche, ad esempio, in materia di trasferimento degli utili di esercizio, di nazionalizzazioni, di controversie. Esso assicura il mantenimento, l'utilizzazione, il godimento, la trasformazione la cessazione e la liquidazione degli investimenti effettuati, escludendo provvedimenti ingiustificati e discriminatori. Prevede altresì la corresponsione di un equo indennizzo, liberamente trasferibile, per danni o perdite derivanti da guerra, conflitti armati, stati di emergenza nazionale o guerra civile.

In tema di regolamento delle controversie, l'Accordo stabilisce, a scelta dell'investitore, alcune soluzioni alternative che comprendono, oltre l'accesso ai tribunali locali territorialmente competenti, anche l'arbitrato internazionale e la possibilità di ricorrere al Centro internazionale per la risoluzione delle controversie relative agli investimenti, istituito dalla Convenzione di Washington del 18 marzo 1965.

Si ritiene, in conclusione, che l'Accordo rappresenti uno strumento adeguato di incentivazione e protezione dei nostri imprenditori nell'attuale fase di intensificazione delle relazioni economiche e commerciali italo-ugandesi.

Dall'attuazione del presente Accordo, che assicura ai nostri operatori il trattamento più favorevole previsto nell'ordinamento locale, non possono derivare maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

Infatti, per quanto riguarda gli avvenimenti di eccezionale gravità ed urgenza previsti dall'Accordo, essi non sono minimamente quantificabili; pertanto, per la copertura di tali tipi di danni, si provvede con legge speciale che viene emanata in occasione del singolo evento.

D'altra parte, il meccanismo per la risoluzione delle controversie (articoli 10 e 11) prevede, in via primaria, il ricorso ai normali canali diplomatici. Alle spese, del tutto eventuali, che dovessero derivare dal ricor-

so al tribunale arbitrale, si provvede con i normali stanziamenti previsti per le spese di giustizia.

Per tali considerazioni, dal presente provvedimento non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato e, pertanto, non si rende necessaria la relazione tecnica di cui al comma 2 dell'articolo 11-ter della legge 5 agosto 1978, n. 468, introdotto dall'articolo 7 della legge 23 agosto 1988, n. 362.

**DISEGNO DI LEGGE**  

---

## Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica dell'Uganda in materia di promozione e protezione degli investimenti, con protocollo, fatto a Roma il 12 dicembre 1997.

## Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità quanto disposto dall'articolo 14 dell'Accordo stesso.

## Art. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.



**ACCORDO****TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DELLA  
REPUBBLICA DELL'UGANDA IN MATERIA DI PROMOZIONE E PROTEZIONE DEGLI  
INVESTIMENTI**

Il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica dell'Uganda (di seguito denominati le "Parti Contraenti"),

desiderando creare condizioni favorevoli al miglioramento della cooperazione economica tra i due Paesi, soprattutto in relazione a investimenti da parte di investitori di una Parte Contraente nel territorio dell'altra Parte Contraente,

riconoscendo che l'incoraggiamento e la protezione reciproca di tali investimenti, mediante Accordi internazionali, contribuiranno a stimolare iniziative imprenditoriali idonee a favorire la prosperità delle due Parti Contraenti,

hanno convenuto quanto segue:

**Articolo 1****Definizioni**

Ai fini del presente Accordo:

1. Per "investimento" si intende, indipendentemente dalla forma giuridica prescelta e dall'ordinamento giuridico di riferimento, ogni bene investito da una persona fisica o morale di una Parte Contraente nel territorio dell'altra Parte Contraente, in conformità con le leggi e con i regolamenti di quest'ultima.

In tale contesto di carattere generale, il termine "investimento" comprende in particolare, ma non esclusivamente:

- a) beni mobili ed immobili, nonché tutti gli altri diritti di proprietà "in rem", compresi, per quanto impiegabili ai fini dell'investimento, i diritti reali di garanzia su proprietà di terzi;

b) azioni, obbligazioni, quote di partecipazione ed ogni altro titolo di credito, nonché titoli di Stato e titoli pubblici in genere;

c) crediti finanziari o qualsiasi altro diritto di prestazione, aventi valore economico e relativi ad un investimento, nonché redditi reinvestiti e utili di capitale;

d) diritti d'autore, marchi commerciali, brevetti, designs industriali ed altri diritti di proprietà intellettuale ed industriale, know-how, segreti commerciali, denominazioni commerciali e avviamento;

e) ogni diritto di natura economica conferito per legge o per contratto, nonché ogni licenza e concessione rilasciata in conformità ai regolamenti vigenti per l'esercizio di attività economiche, comprese quelle di prospezione, coltivazione, estrazione e sfruttamento di risorse naturali;

f) ogni valore aggiunto all'investimento originario.

Qualsiasi cambiamento della forma in cui il bene è stato investito non implica un cambiamento nella sua natura di investimento.

2. Per "investitore" si intende qualsiasi persona fisica o società di una Parte Contraente, come pure le consociate, affiliate e filiali straniere, controllate in qualunque modo dalla persona fisica o giuridica stessa, che effettuino investimenti nel territorio dell'altra Parte Contraente.

3. Per "persona fisica" si intende, con riferimento a ciascuna Parte Contraente, qualsiasi persona fisica che abbia la cittadinanza di quello Stato in conformità alla sua legislazione.

4. Per "persona giuridica" si intende, con riferimento a ciascuna Parte Contraente, qualsiasi entità avente la sede principale nel territorio di una delle Parti Contraenti e da questa riconosciuta, come istituti pubblici, società di persone o di capitali, fondazioni, associazioni, indipendentemente dal fatto che siano a responsabilità limitata o meno.

5. Per "redditi" si intendono le somme ricavate o da ricavare da un investimento, ivi compresi, in particolare, profitti o interessi, utili di capitale, dividendi, royalties o compensi per assistenza o servizi tecnici ed altri emolumenti così come ogni altro compenso in natura quali, ma non esclusivamente, materie prime, prodotti agricoli, altri prodotti industriali o di allevamento.



6. Per "territorio" si intendono, oltre alle aree comprese entro i confini terrestri, anche le "zone marittime". Queste ultime comprendono le aree marine e sottomarine sulle quali le Parti Contraenti esercitano la loro sovranità o sulle quali queste esercitano, secondo il diritto internazionale, diritti di sovranità o di giurisdizione.

7. Per "Accordo di Investimento" si intende un accordo tra una Parte Contraente (o le sue Agenzie o Rappresentanze) e un investitore dell'altra Parte relativamente ad un investimento.

8. Per "trattamento non discriminatorio" si intende un trattamento che sia favorevole almeno quanto il migliore tra il trattamento nazionale e quello della nazione più favorita.

9. Per "diritto di accesso" si intende il diritto di essere ammesso ad effettuare investimenti nel territorio dell'altra Parte Contraente, in conformità con le leggi e regolamenti di quest'ultima.

## Articolo 2

### Applicazione dell'accordo.

La disciplina di questo Accordo si applicherà a tutti gli investimenti effettuati prima o dopo l'entrata in vigore di questo Accordo da un investitore di una Parte Contraente sul territorio dell'altra Parte Contraente.

## Articolo 3

### Promozione e Protezione degli Investimenti

1. Ciascuna Parte Contraente incoraggerà gli investitori dell'altra Parte Contraente ad effettuare investimenti nel suo territorio.

2. Gli investitori di una delle Parti Contraenti avranno il diritto di accedere alle attività di investimento nel territorio dell'altra Parte Contraente, a condizioni non meno favorevoli di quelle concesse in base all'Articolo 4.1.

3. Le due Parti Contraenti garantiranno in ogni momento un trattamento giusto ed equo agli investimenti effettuati da

investitori dell'altra Parte Contraente. Ciascuna Parte Contraente garantirà che la gestione, il mantenimento, il godimento, la trasformazione o la cessione degli investimenti effettuati nel suo territorio da investitori dell'altra Parte Contraente, nonché le società e le imprese nelle quali tali investimenti sono stati effettuati, non siano in alcun modo ostacolati con provvedimenti ingiustificati o discriminatori.

4. Ciascuna Parte creerà e manterrà, nel proprio territorio, un quadro giuridico atto ad assicurare agli investitori la continuità del trattamento giuridico, ivi compreso l'assolvimento, in buona fede, di tutti gli impegni assunti nei confronti di ciascun singolo investitore.

5. Né l'una né l'altra delle Parti Contraenti stabilirà alcuna condizione che obblighi un investitore dell'altra Parte Contraente a produrre per l'esportazione o a procurarsi merci localmente.

#### Articolo 4

##### Trattamento Nazionale e Clausola della Nazione più Favorita

1. Ciascuna Parte Contraente, nel proprio territorio, accorderà agli investimenti ed ai redditi degli investitori dell'altra Parte Contraente un trattamento non meno favorevole di quello riservato agli investimenti, e relativi redditi, dei propri cittadini o degli investitori di Stati Terzi.

2. Qualora la legislazione di una delle Parti Contraenti, ovvero gli obblighi derivanti dal diritto internazionale già esistenti o che potranno sorgere in futuro per una delle Parti Contraenti, prevedano per gli investitori dell'altra Parte Contraente un trattamento più favorevole di quello previsto nel presente Accordo, il trattamento più favorevole sarà applicato.

3. Le disposizioni di cui ai punti 1 e 2 del presente Articolo non si applicano ai vantaggi e ai privilegi che una Parte Contraente riconosce agli investitori di Paesi Terzi per effetto di una sua partecipazione ad un'Unione Doganale o Economica, a un Mercato Comune, a un'Area di Libero Scambio, a un accordo regionale o sub-regionale, a un accordo economico multilaterale ovvero in base ad accordi conclusi per evitare la doppia imposizione o per facilitare gli scambi transfrontalieri.

### Articolo 5

#### Risarcimento per Danni o Perdite

Qualora gli investimenti effettuati dagli investitori di una delle due Parti Contraenti nel territorio dell'altra Parte Contraente subiscano perdite o danni a causa di guerra, altre forme di conflitto armato, stato di emergenza, guerra civile o altri eventi simili, la Parte Contraente nella quale è stato effettuato l'investimento accorderà agli investitori un trattamento, per quanto riguarda restituzione, indennizzo, compensazione o altro componimento, non meno favorevole di quello che quest'ultima Parte Contraente accorda ai propri cittadini o agli investitori di Stati Terzi. Tutti i relativi pagamenti potranno essere liberamente trasferiti senza indebito ritardo.

### Articolo 6

#### Nazionalizzazione o Esproprio

1. Gli investimenti di cui al presente Accordo non possono costituire oggetto di provvedimenti che limitino, permanentemente o temporaneamente, il diritto di proprietà, di possesso, di controllo e di godimento ad essi inerenti, salvo laddove specificamente previsto dalla vigente legislazione nazionale, da regolamenti e sentenze emesse da Corti o Tribunali competenti.

2. Gli investimenti degli investitori di una delle Parti Contraenti non saranno "de jure" o "de facto", direttamente o indirettamente, nazionalizzati, espropriati, requisiti o soggetti a misure aventi analoghi effetti nel territorio dell'altra Parte Contraente, se non per fini pubblici o per motivi di interesse nazionale, contro immediato, pieno ed effettivo risarcimento ed a condizione che tali misure siano prese su base non discriminatoria ed in conformità a tutte le disposizioni e procedure di legge.

3. Il giusto risarcimento sarà equivalente all'effettivo valore di mercato dell'investimento, immediatamente prima del momento in cui la decisione di nazionalizzazione o di esproprio sia stata annunciata o resa pubblica.

In mancanza di un accordo fra la Parte Contraente ospitante e l'investitore, il risarcimento verrà calcolato in base ai parametri di riferimento internazionali. Il risarcimento sarà calcolato in una valuta convertibile al tasso di cambio

predominante alla data in cui la nazionalizzazione o l'esproprio sono stati annunciati o resi pubblici e comprenderà gli interessi calcolati sulla base degli Standards LIBOR partendo dalla data di nazionalizzazione o esproprio fino alla data del pagamento. Quando il risarcimento sarà stato determinato, verrà pagato senza ritardo, ed in ogni caso entro sei mesi, e l'autorizzazione per il suo trasferimento all'estero, se necessaria, sarà rilasciata immediatamente:

4. Nel caso in cui oggetto di esproprio sia una società con capitale estero, costituita nel territorio di una delle Parti Contraenti, il risarcimento da pagare all'investitore dell'altra Parte Contraente sarà calcolato tenendo conto della quota di tale investitore nella suddetta società, così come indicata nei documenti costitutivi della società stessa.

5. Un cittadino o una società di una delle Parti Contraenti che asserisca che tutto o parte del proprio investimento è stato espropriato, ha diritto all'immediato esame da parte delle autorità giudiziarie o amministrative dell'altra Parte, al fine di stabilire se l'esproprio abbia avuto luogo e, in caso positivo, se tale esproprio, ed ogni relativo risarcimento, siano conformi ai principi di diritto internazionale, nonché al fine di decidere di tutte le altre questioni ad esso connesse.

6. Se, dopo l'esproprio, il bene in questione non è stato utilizzato, in tutto o in parte, al fine previsto, il proprietario, ovvero gli aventi causa, hanno diritto a riacquistare il bene al prezzo di risarcimento calcolato secondo le disposizioni contenute nel paragrafo 3 del presente Articolo.

#### Articolo 7

##### Rimpatrio di Capitali, Profitti e Redditi.

1. Ciascuna delle Parti Contraenti garantirà che tutti i pagamenti relativi ad un investimento nel suo territorio di un investitore dell'altra Parte possano essere trasferiti liberamente all'interno e all'esterno del proprio territorio, dopo che tutti gli obblighi fiscali siano stati assolti. Tali trasferimenti includono in particolare ma non esclusivamente:

- a) capitale e quote aggiuntive di capitale, compresi i redditi reinvestiti, utilizzati per il mantenimento e l'incremento degli investimenti;
- b) redditi netti, dividendi, royalties, compensi per assistenza e servizi tecnici, interessi ed altri utili;

c) redditi derivanti dalla vendita totale o parziale o dalla liquidazione totale o parziale di un investimento;  
d) fondi destinati al rimborso di prestiti relativi ad un investimento ed al pagamento dei relativi interessi;  
e) compensi ed indennità percepiti da cittadini dell'altra Parte Contraente per attività e servizi svolti in relazione ad un investimento effettuato nel proprio territorio, nella misura e secondo le modalità previste dalle leggi e dai regolamenti nazionali vigenti.

2. Gli obblighi fiscali di cui al paragrafo precedente si intendono assolti quando l'investitore abbia espletato le procedure previste dalla legge della Parte Contraente nel territorio della quale è stato effettuato l'investimento.

3. Senza limitare la portata dell'Articolo 4 del presente Accordo, le Parti Contraenti si impegnano ad accordare ai trasferimenti di cui al paragrafo 1 del presente Articolo, lo stesso trattamento favorevole riservato a quelli effettuati da investitori di Stati Terzi, qualora più favorevole.

#### Articolo 8

##### Surroga

Nel caso in cui una Parte Contraente o una sua Istituzione abbia concesso una garanzia assicurativa contro rischi non commerciali per investimenti effettuati da suoi investitori nel territorio dell'altra Parte Contraente ed abbia effettuato dei pagamenti in base alla garanzia concessa, quest'ultima Parte Contraente riconoscerà alla prima Parte Contraente il diritto di surroga nei crediti degli investitori. Per il trasferimento dei pagamenti da effettuare alla Parte Contraente o alla sua Istituzione in virtù di tale cessione, verranno applicate le disposizioni degli Articoli 5, 6 e 7 del presente Accordo.

#### Articolo 9

##### Procedure di trasferimento

I trasferimenti di cui agli Articoli 7 e 8 dovranno essere effettuati senza indebito ritardo, e in ogni caso entro tre mesi. Tutti i trasferimenti, compresi quelli previsti all'Art. 6, dovranno essere effettuati in valuta convertibile al tasso di cambio prevalente alla data in cui l'investitore richiede il trasferimento, fatta eccezione per quanto disposto all'Articolo 6,

punto 3, in merito al tasso di cambio applicabile in caso di nazionalizzazione o esproprio.

#### Articolo 10

##### Composizione di controversie tra investitori e Parti Contraenti

1. Le controversie che dovessero insorgere tra una Parte Contraente e gli investitori dell'altra Parte Contraente in merito agli investimenti, incluse quelle sull'importo del risarcimento, saranno, per quanto possibile, composte mediante consultazioni e negoziazioni.

2. Nel caso in cui l'investitore ed un'entità di una delle Parti abbiano stipulato un Accordo di investimento, si applicheranno le procedure in esso previste.

3. Qualora tali controversie non possano essere risolte amichevolmente entro sei mesi dalla data della richiesta di composizione, inviata per iscritto, l'investitore interessato potrà, a sua scelta, sottoporle:

a) al Tribunale della Parte Contraente competente per territorio;

b) ad un Tribunale Arbitrale ad hoc, in conformità con il Regolamento arbitrale della Commissione delle Nazioni Unite sul Diritto Commerciale Internazionale (UNCITRAL). La Parte Contraente si impegna ad accettare il rinvio a detto arbitrato;

c) al Centro Internazionale per la Composizione delle Controversie relative agli Investimenti, per l'applicazione delle procedure arbitrali di cui alla Convenzione di Washington del 18 marzo 1965 sulla composizione delle controversie relative agli investimenti fra Stati e cittadini di altri Stati, qualora o non appena le Parti Contraenti vi abbiano aderito.

4. Le due Parti Contraenti si asterranno dal trattare per via diplomatica le questioni attinenti ad una procedura arbitrale o a procedimenti giudiziari in corso finchè tali procedure non siano concluse ed una delle Parti Contraenti non abbia ottemperato al lodo del Tribunale Arbitrale o alla sentenza di altro Tribunale entro il termine prescritto dal lodo o dalla sentenza, ovvero entro quello determinabile in base alle disposizioni di diritto internazionale o interno applicabili alla fattispecie.

### Articolo 11

#### Composizione delle controversie tra le Parti Contraenti

1. Le controversie che dovessero insorgere tra le Parti Contraenti sull'interpretazione e l'applicazione del presente Accordo dovranno essere, per quanto possibile, amichevolmente composte per via diplomatica.

2. Nel caso in cui tali controversie non possano essere composte entro sei mesi dalla data in cui una delle Parti Contraenti le abbia notificate per iscritto all'altra Parte Contraente, le stesse dovranno, su richiesta di una delle Parti Contraenti, essere sottoposte ad un Tribunale Arbitrale "ad hoc" conformemente alle disposizioni di cui al presente Articolo.

3. Il Tribunale Arbitrale verrà costituito nel modo seguente: entro due mesi dalla data di ricezione della richiesta di arbitrato, ciascuna Parte Contraente nominerà un membro del Tribunale. Il Presidente sarà nominato dai due membri predetti entro tre mesi dalla data della loro nomina.

4. Se, entro i termini di cui al paragrafo 3 del presente Articolo, le nomine non siano ancora state effettuate, ognuna delle due Parti Contraenti, in mancanza di diverse intese, potrà richiedere la loro effettuazione al Presidente della Corte Internazionale di Giustizia. Qualora questi sia cittadino di una delle Parti Contraenti, ovvero per qualsiasi motivo non gli sia possibile procedere alle nomine, ne sarà fatta richiesta al Vice Presidente della Corte. Nel caso in cui il Vice Presidente della Corte sia cittadino di una delle Parti Contraenti, o per qualsiasi motivo non possa effettuare le nomine, verrà invitato a provvedere il membro più anziano della Corte Internazionale di Giustizia che non sia cittadino di una delle Parti Contraenti.

5. Il Tribunale Arbitrale deciderà a maggioranza dei voti e le sue decisioni saranno vincolanti. Le due Parti Contraenti sosterranno le spese per il proprio arbitro e quelle per i propri rappresentanti alle udienze. Le spese per il Presidente e le rimanenti spese saranno a carico delle due Parti Contraenti in misura uguale.

Il Tribunale Arbitrale stabilirà le proprie procedure.

## Articolo 12

### Relazioni fra Governi

Le disposizioni del presente Accordo verranno applicate indipendentemente dall'esistenza o meno di relazioni diplomatiche o consolari tra le Parti Contraenti.

## Articolo 13

### Applicazione di altre disposizioni

1. Qualora una questione sia disciplinata sia dal presente Accordo che da un altro Accordo Internazionale a cui abbiano aderito le due Parti Contraenti, ovvero da norme di diritto internazionale generale, alle Parti Contraenti stesse ed ai loro investitori verranno applicate le disposizioni più favorevoli.

2. Qualora il trattamento accordato da una Parte Contraente agli investitori dell'altra Parte Contraente in conformità alle proprie leggi e ai propri regolamenti, o ad altre disposizioni o a specifici contratti, o ad autorizzazioni o accordi di investimento, sia più favorevole di quello previsto dal presente Accordo, verrà applicato il trattamento più favorevole.

3. Qualora dopo la data in cui è stato effettuato un investimento venga introdotta una modifica nelle leggi, nei regolamenti, nelle norme o nelle misure di politica economica che governano, direttamente o indirettamente, gli investimenti, verrà applicato, su richiesta dell'investitore, il medesimo trattamento applicabile nel momento in cui è stato effettuato l'investimento.

## Articolo 14

### Entrata in vigore

Il presente Accordo entrerà in vigore alla data in cui sarà effettuata l'ultima delle notifiche con le quali le due Parti Contraenti si notificheranno l'avvenuto espletamento delle rispettive procedure costituzionali di ratifica.



Articolo 15Durata e scadenza


1. Il presente Accordo rimarrà in vigore per dieci (10) anni a partire dalla data della notifica di cui all'Articolo 14 e resterà in vigore per un ulteriore periodo di cinque (5), salvo che una delle due Parti Contraenti non lo denunci per iscritto non più tardi di un anno prima della sua scadenza.

2. Per gli investimenti effettuati prima delle date di scadenza, di cui al paragrafo 1 del presente Articolo, le disposizioni degli Articoli da 1 a 13 rimarranno in vigore per un periodo supplementare di cinque (5) anni a partire dalle date predette.

IN FEDE DI CHE i sottoscritti, debitamente autorizzati dai loro rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo.

Fatto a Roma il 12 dicembre 1997, in due originali, nelle lingue italiana e inglese, tutti i testi facenti ugualmente fede.

PER IL GOVERNO DELLA  
REPUBBLICA ITALIANA



PER IL GOVERNO DELLA  
REPUBBLICA DELL'UGANDA



## PROTOCOLLO

Nel firmare l'Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica dell'Uganda in materia di Promozione e Protezione degli Investimenti, le Parti Contraenti hanno, altresì concordato le seguenti clausole da considerarsi quali parti integranti dell'Accordo stesso:

1. Disposizione Generale

Posto che un investimento di cui trattasi nel presente Accordo sia conforme alla legislazione della Parte Contraente nel territorio della quale è stato effettuato, il presente Accordo e tutte le clausole in esso contenute si applicano anche alle seguenti attività ad esso connesse:

l'organizzazione, il controllo, il funzionamento, il mantenimento e la cessione di società, filiali, agenzie, uffici, officine o altre strutture utili alla condotta degli affari; i proventi derivanti da registrazioni, licenze, permessi ed altre autorizzazioni necessarie per lo svolgimento di attività commerciali; la conclusione, la formalizzazione e l'esecuzione di contratti; l'acquisizione, l'utilizzo e la cessione di proprietà di qualunque tipo, ivi incluse la proprietà intellettuale, e la relativa protezione; l'accesso al mercato finanziario, in particolare la presa in prestito di fondi, l'acquisto, l'emissione e la vendita di partecipazioni azionarie ed altri titoli e l'acquisto di valuta per le importazioni necessarie per la condotta degli affari; la commercializzazione di beni e servizi; la concessione di franchigie o diritti su licenza; la raccolta, la vendita ed il trasporto di materie prime e prodotti derivati, energia, carburanti e mezzi di produzione; la diffusione di informazioni commerciali.

2. Con riferimento all'Articolo 3

a) In conformità alle proprie leggi e regolamenti, ciascuna Parte Contraente garantirà ai cittadini dell'altra Parte Contraente che si trovano nel suo territorio in connessione ad un investimento in base al presente Accordo, delle condizioni di lavoro adeguate allo svolgimento delle loro attività professionali.

b) In conformità alle proprie leggi e regolamenti, ciascuna Parte Contraente regolerà nel modo più favorevole possibile i problemi relativi all'ingresso, soggiorno, lavoro e movimenti sul proprio territorio dei cittadini dell'altra Parte Contraente, e dei loro familiari, impegnati in attività connesse agli investimenti previsti dal presente Accordo.

c) Le società legalmente costituite in conformità alle leggi o regolamenti vigenti in una delle Parti, e che sono di proprietà dell'altra Parte o sono controllate da quest'ultima, hanno il diritto di impiegare, a loro scelta, personale direttivo di alto livello, indipendentemente dalla nazionalità di quest'ultimo, in conformità alla legislazione della Parte Contraente ospitante.

### 3. Con riferimento all'Articolo 4

Tutte le attività riguardanti l'acquisto, la vendita ed il trasporto di materie prime e di prodotti derivati, energia, combustibili, beni strumentali, nonché ogni altra operazione ad esse legata o comunque connessa ad iniziative imprenditoriali previste dal presente Accordo, godranno ugualmente, nel territorio di ciascuna Parte Contraente, di un trattamento non meno favorevole di quello accordato ad analoghe attività e iniziative di cittadini residenti o di investitori di Paesi Terzi.

### 4. Con riferimento all'Articolo 6

Qualunque misura adottata da una delle Parti Contraenti in relazione ad un investimento effettuato da un investitore dell'altra Parte che sottragga risorse finanziarie o il valore di altri beni componenti l'investimento o che crei ostacoli alle attività o pregiudichi sostanzialmente il valore dell'investimento stesso, sarà considerata come una delle misure a cui si fa riferimento nel paragrafo 2 dell'Articolo 6.

### 5. Con riferimento all'Articolo 9

Per quanto riguarda l'arbitrato di cui all'Art. 10.3 (b), esso si svolgerà in conformità ai criteri d'arbitrato della Commissione delle Nazioni Unite per il Diritto Commerciale Internazionale (UNCITRAL), contenute nella Risoluzione dell'Assemblea Generale dell'ONU 31/98 del 15 dicembre 1976, nel rispetto delle seguenti disposizioni:

a) il Tribunale Arbitrale sarà composto di tre arbitri. Qualora essi non siano cittadini delle Parti Contraenti, dovranno essere cittadini di Stati aventi relazioni diplomatiche con entrambe le Parti Contraenti.

Il Presidente dell'Istituto di Arbitrato della Camera di Stoccolma procederà, nella sua qualità di Autorità preposta alla nomina, alle designazioni degli arbitri. Sede dell'arbitrato sarà Stoccolma, salvo diverso accordo fra le Parti in causa;


b) la decisione del Tribunale Arbitrale dovrà in ogni caso tener conto delle disposizioni contenute nel presente Accordo e dei principi di diritto internazionale riconosciuti dalle due Parti Contraenti.

Il riconoscimento e l'esecuzione della decisione arbitrale nel territorio delle Parti Contraenti saranno disciplinati dalle rispettive legislazioni nazionali in conformità alle Convenzioni internazionali in materia, di cui esse siano parti

IN FEDE DI CHE i sottoscritti, debitamente autorizzati dai loro rispettivi Governi, hanno firmato il presente Protocollo.

Fatto a Roma il 12 dicembre 1997, in due originali, nelle lingue italiana e inglese, tutti i testi facenti ugualmente fede.

PER IL GOVERNO DELLA  
REPUBBLICA ITALIANA



PER IL GOVERNO DELLA  
REPUBBLICA DELL'UGANDA



